

Del. n. 183/2025/VSG



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 16 dicembre 2025;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n.

149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Vista l'ordinanza n. 30/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo di attribuzione delle funzioni di controllo sulle relazioni di fine mandato;

Vista l'ordinanza n. 31/2025, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Con decreto n. 90 del 6 novembre 2025 il Presidente della Provincia di Massa Carrara provvedeva a convocare i comizi per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia per il giorno 20 dicembre 2025.

In data 24 ottobre 2025 (*prot. n. 7762*), la Provincia di Massa Carrara trasmetteva a questa Sezione la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Presidente della Provincia in data 17 ottobre 2025 e certificata dai componenti dell'Organo di revisione in data 22 e 23 ottobre 2025.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della

Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.1. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Come disposto dal più volte citato art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a)* sistema ed esiti dei controlli interni; *b)* eventuali rilievi della Corte dei conti; *c)* azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d)* situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e)* azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f)* quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma

semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG citata, l'esame delle relazioni di fine mandato *"deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica"*.

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito

istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Vertendosi in un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, la Provincia di Massa Carrara rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59, della l. n. 56/2014, come è noto, il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni. Nel caso di specie, il Presidente della Provincia di Massa Carrara risulta essere stato eletto in data 18 dicembre 2021.

Tanto premesso, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che la Provincia ha pienamente ottemperato agli adempimenti di redazione, certificazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo quanto prescritto dall'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011.

Difatti, il mandato del Presidente della Provincia verrà a scadenza in data 18 dicembre 2025; tale data deve essere assunta come *dies a quo* per computare il termine ultimo di sottoscrizione della relazione (i.e., *"non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato"*). Nella fattispecie all'odierno esame, quest'ultima risulta essere stata sottoscritta dal Presidente della Provincia in data 17 ottobre 2025, entro i termini prescritti dal d.lgs. n. 149/2011 (i.e., 19 ottobre 2025) e certificata dall'organo di revisione in data 22 e 23 ottobre 2025, la relazione risulta pubblicata sul portale nei termini di legge, con indicazione della trasmissione a questa sezione (i.e. 24 ottobre 2025).

La Sezione rileva inoltre che il contenuto della relazione risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante il mandato, al sistema ed esiti dei controlli interni, agli organismi partecipati, alla situazione finanziaria e patrimoniale, alla quantificazione della misura dell'indebitamento, nonché ai rilievi della Corte dei conti. Nella relazione non risultano, tuttavia, dettagliatamente esposte eventuali azioni intraprese per contenere

la spesa, richieste dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 e dalla Parte IV, punto 1.3, del Decreto interministeriale del 26 aprile 2013 (all. a), evidenziando gli eventuali tagli effettuati nei vari settori e/o servizi dell'ente e quantificando, ove sussistenti, i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

DELIBERA

- di dare atto del rispetto dei termini di redazione, sottoscrizione, certificazione da parte dell'Organo di revisione e pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione di fine mandato del Presidente della Provincia di Massa Carrara;
- di dare atto che il contenuto della relazione di fine mandato riflette la struttura prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, come trasposta nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, ad eccezione Parte IV, punto 1.3, *"azioni intraprese per contenere la spesa"*.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente ed al Consiglio della Provincia di Massa Carrara.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte della Provincia sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Relatore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispri Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24 dicembre 2025.

Il Funzionario preposto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)